



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 27 febbraio 2015, n. 77

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e LR 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle opere connesse, sito nel comune di Canosa (BT) alla località Le Tufare - Proponente: CANOSA ENERGIA S.R.L., sede legale alla Via Mario Forcella N.14, 71122 Foggia (Fg) (Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 codice E/64/2008).

Diniego concessione di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA DD n. 496 del 30 settembre 2009.

L'anno 2015 addì 27 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente di Servizio, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA e Vinca, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

con determinazione Dirigenziale, della Regione Puglia - Servizio Ecologia, n.496 del 30 settembre 2009 è stato ritenuto escluso dalle procedure di V.I.A. il progetto proposto della società Canosa Energia S.r.l. limitatamente a n. 3 aerogeneratori.

il Servizio Energie rinnovabili riferiva, nella nota di indizione della Conferenza di Servizi del 25/07/2013 acquisita al prot. n. 8408 del 9/09/2013, che "la società Sistemi Energetici S.p.A. ha acquisito i diritti relativi del progetto denominato "Le Tufare" di proprietà della Società Canosa Energia S.r.l., come dalla stessa dichiarato con la nota del 21/12/2010, acquisita al prot. 4670 del 7/4/2011 con cui provvedeva all'inoltro del progetto definitivo, adeguato alle risultanze delle procedure di screening ambientale [...]".

Per quanto sopra esposto il progetto di cui trattasi risulta, nella configurazione risultante agli effetti degli esiti dello screening di VIA, essere stato integrato all'altro progetto intestato a Sistemi Energetici, già escluso parzialmente da VIA con DD. n. 497 del 30 settembre 2009. Il progetto integrato risultante è intestato alla società Sistemi energetici Spa, ancora con sede legale in via Mario Forcella n.14, a Foggia.

La Conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica si svolgeva in data 25/07/2013 i cui esiti sono stati rappresentati a favore dello scrivente Servizio con verbale acquisito con nota prot. n. 7186 del 10/09/2013, trasmessa dal Servizio regionale Energie rinnovabili;

La società proponente, con nota depositata il 27/09/2012 ed acquisita al prot. n. 7999 del 5/10/2012, chiedeva, ai sensi della LR 11/2001, la proroga della Determinazione Dirigenziale n.496 del 30 settembre, "a seguito di ritardi non imputabili alla società scrivente" non essendo stato "ancora avviato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica".

Contestualmente affermava che "la situazione riscontrata da Codesto Ente alla data del rilascio del provvedimento favorevole non è mutata" e trasmetteva "dichiarazione giurata del nulla mutato relativamente a: destinazione Urbanistica; Vincoli territoriali nelle aree interessate da progetto". Il

documento allegato, contenente dichiarazione ai sensi della abrogata norma Legge n.15 del 4/1/1968, a firma dell'amministratore unico della Canosa Energia Marcello Salvatori, attesta in realtà "la situazione riscontrata da Codesto Ente" quale immutata, come da nota di accompagnamento, senza il dettaglio che era stato invece anticipato nella stessa nota.

Con nota prot. n. 9576 del 15/11/2012, lo scrivente Servizio, pur attestando il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità della istanza stessa, evidenziava anche l'insufficienza di quanto dichiarato dalla società; pertanto effettuava richiesta di integrazioni, consistente in una perizia giurata firmata da tecnico abilitato, attestante lo stato di "immutato" sia del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento, sia l'insussistenza di "ragioni sopravvenute che rendano il progetto significativamente impattante (omissis)"

Con nota depositata il 19/09/2013 ed acquisita al prot. n. 9002 del 26/09/2013 la società proponente trasmetteva la perizia giurata richiesta.

Tanto premesso, indispensabile al fine di fornire un quadro esaustivo e dettagliato in ordine alle principali scansioni procedurali che si sono medio tempore verificate in epoca successiva al rilascio della determina di compatibilità ambientale, si espone nel seguito l'istruttoria espletata da questo ufficio relativamente all'istanza di proroga della citata determinazione dirigenziale.

1. VARIAZIONI PROGETTUALI

Canosa Energia S.r.l. aveva presentato istanza per il rilascio della verifica di assoggettabilità per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 27,5 MW sito nel Comune di Canosa di Puglia costituito da 11 aerogeneratori.

Con determinazione Dirigenziale, della Regione Puglia - Servizio Ecologia, n.496 del 30 settembre 2009, della quale è stata effettuata istanza di proroga, è stato ritenuto escluso dalle procedure di V.I.A. il progetto proposto della società Canosa Energia S.r.l. limitatamente a n. 3 aerogeneratori.

E N

3 2603590 4557189

5 2603194 4556260

7 2602884 4556687

L'iniziativa è stata ricondotta nell'alveo di quella di Sistemi Energetici S.p.A. che complessivamente realizza 9 aerogeneratori, tra cui i 3 indicati, per una potenza complessiva pari a 22,5 MW da realizzarsi nel comune di Canosa di Puglia, località "La Valle - Caporale - Posta Ferrara" (BT).

Nel progetto già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA le opere di connessione per il collegamento alla RTN comprendenti il cavidotto di collegamento in MT e la sottostazione di consegna erano da ubicarsi nei pressi della cabina primaria a 150kV "Lamalunga" di Enel Distribuzione (cfr Determina Autorità espropriante n. 563/2010 - Deposito indennità d'espropri; pubblicata su BURP n. 33 del 03-03-2011).

Ad oggi, circa la connessione alla rete, l'impianto è previsto che sia collegato con sottostazione sulla linea RTN esistente a 150 kV Canosa- Cerignola- Ortanova.

Tuttavia, con riferimento al progetto definitivo, il Servizio Energia competente per il rilascio del titolo autorizzativo riferiva che Enel distribuzione aveva precisato, con nota prot. n. 1444333 del 16/09/2011, che il progetto era carente dell'aliquota connessa alla soluzione stabilita per l'impianto di rete da realizzare per la connessione dell'impianto in progetto.

2. VARIAZIONI CONTESTO PROGRAMMATICO E PARERI INTERVENUTI

Con riferimento ai vincoli paesaggistici del PUTT/P la perizia consegnata attesta che, rispetto agli studi effettuati nell'ambito del PUG comunale adottato con DCC n.42 del 20/11/2011, vi è stata nell'area di intervento una riduzione del grado di tutela in termini di definizione degli Ambiti Territoriali Estesi.

Per ciò che riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti, si rileva invece che l'aerogeneratore n. 7 risulta ora interessato dalla perimetrazione delle aree della rete ecologica locale.

Da evidenziare, rispetto ai pareri successivamente intervenuti, riferiti al progetto definitivo (integrato) e quindi sottoposto agli enti competenti chiamati ad esprimersi in Conferenza di Servizi per l'Autorizzazione Unica in data 25/07/2014, in particolare i seguenti:

- nota Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 10079 del 22/07/2013;
- nota Arpa Puglia - DAP BAT, prot. n. 41330 del 17/07/2013;
- nota Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, prot. n. 42901 del 24/07/2013;

L'Autorità di Bacino della Puglia richiedeva significative integrazioni in ordine a elaborati tecnici e previsione di idonei manufatti idraulici.

Il DAP ARPA Puglia di BAT si esprimeva sollevando eccezioni circa il calcolo della gittata e la necessità di stime più accurate al fine di escludere il rischio da impatto a carico di ricettori sensibili (costruzioni rurali) presenti nell'area-

Inoltre si evidenzia la possibilità di impatti cumulativi "non accettabili per il territorio che li ospita, in quanto accelerano il processo di saturazione della cd ricettività ambientale dello stesso".

La Provincia si esprimeva rimandando alle competenze dell'autorità competente per la valutazione ambientale, ma evidenziando tuttavia che "questa Provincia ha valutato, nell'ambito di procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA, analoghi impianti in aree coincidenti e/o contermini rilevando per gli stessi la necessità della Valutazione di Impatto Ambientale".

Il responsabile del Procedimento di Autorizzazione Unica chiudeva i lavori della prima Conferenza di Servizi con invito rivolto al proponente ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dagli enti intervenuti, ivi compresi quelli sopra riferiti.

Non vi sono agli atti documenti attestanti avvenuto riscontro da parte del proponente a tale invito, né appaiono caricati sul Portale di Sistema Puglia nella relativa sezione dedicata ad "allegati da integrare a seguito della Conferenza di Servizi".

3. VARIAZIONE CONTESTO AMBIENTALE

Circa gli impatti cumulativi, atteso che la DGR 2122/2013 e la successiva determina di adozione del regolamento (D.D n. 162 del 6 giugno 2014) hanno imposto di considerare ai fini della definizione ("dominio") di cumulo anche gli impianti dotati del solo titolo di compatibilità ambientale, si registra che medio tempore è intervenuta la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 23/4/2012 della Provincia di BAT, che ha disposto l' esclusione dalla VIA (ovvero screening favorevole) alla costruzione e all'esercizio di un parco eolico composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 2,5 MW in Località "Pantarella Pezza Francese Iannarsi di Tozzoli".

Nella stessa area si rivengono diverse autorizzazioni di impianti fotovoltaici, nonché una proposta progettuale della stessa società proponente dell'intervento di cui trattasi, annoverata nel registro delle istanze di Autorizzazione Unica al codice "VP5WTS4".

Nella stessa area di intervento risultano si annovera anche un aerogeneratore costruito con DIA in località Quiraldi.

Non da ultimo si segnala che la riedizione progettuale in formulazione congiunta tra le due iniziative di Canosa Energia srl e di Sistemi Energetici Spa non può che incidere sulla conservazione dell'efficacia dell'analisi illo tempore fornita allorquando la valutazione effettuata, se pur integrata, non avrebbe potuto considerare alcuni effetti contestuali dovuti ad esempio alla sinergia dell'impatto acustico dovuto ad

aerogeneratori vicini a carico di alcuni ricettori posti a cavallo tra i due parchi eolici, inizialmente distinti, in località Posta Ferrara, Caporale e limitrofe (es. Masseria Tesoro).

Con nota prot n. 13286 del 24/12/2014, il Servizio Ecologia, avendo evidenziato significative variazioni sotto il quadro progettuale, programmatico e ambientale, comunicava la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 496 del 30 settembre 2009 e provvedeva a inviare preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

La società chiedeva proroga di 60 giorni per la produzione delle proprie osservazioni al diniego a mezzo di nota pervenuta in data 30/12/2014 ed acquisita al prot. n. 288 del 13/01/2015.

L'ufficio scrivente accoglieva parzialmente la richiesta concedendo 30 giorni di proroga con nota prot. n. 1561 del 5/2/2015

Nei termini prescritti non perveniva alcuna ulteriore documentazione da parte della società, tuttavia risulta necessario concludere il procedimento sulla scorta della documentazione agli atti

Ritenuto che:

risultano sussistere fondati elementi ostativi alla concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.464 del 18 ottobre 2010, in ragione delle sostanziali modifiche intervenute al quadro di riferimento ambientale, progettuale e programmatico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti

disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale” e la successiva Determinazione dirigenziale 6 giugno 2014, n. 162;

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

di esprimere diniego alla concessione di proroga dell’efficacia del provvedimento di esclusione da VIA DD n. 496 del 30 settembre 2009, con proponente CANOSA ENERGIA S.R.L., sede legale alla Via Mario Forcella N.14, 71122 Foggia (Fg). (codice AU: E/64/2008).

di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Canosa di Puglia (BT), alla Provincia di BAT, all’Autorità di Bacino della Puglia, all’ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul “Portale Ambientale” dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
